Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 31 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in prima seduta comune, per giovedì 7 ottobre 1976, alle ore 10, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Votazione per la nomina di dieci componenti il Consiglio superiore della magistratura.

(9001)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **1023**.

Modificazione alla ripartizione di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto l'art. 18 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 12 giugno 1962, n. 928; 30 novembre 1967, n. 1348, con i quali sono stati assegnati un posto di assistente ordinario alle cattedre di clinica dermosifilopatica, clinica ortopedica I e clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del senato accademico dell'Università di Bari, rispettivamente adottate in data 24 settembre 1974 e 28 aprile 1975, 2 luglio 1974 e 20 settembre 1974;

Vista la rinnovata deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari che in data 22 luglio 1975, confermando le precedenti richieste ha evidenziato la necessità di operare una ridistribuzione di posti di assistente di ruolo al fine di perequare il rapporto assistenti studenti presso le diverse cattedre della facoltà;

Ritenuto che dagli atti sopra richiamati risulta palese la necessità di procedere alla ridistribuzione dei posti di assistenti di cui sopra per assicurare la soddisfazione delle suaccennate esigenze didattiche e scientifiche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari;

Ritenuto che tale finalità può essere soddisfatta con la modificazione organica proposta dagli organi accademici dell'Università di Bari;

Ravvisata l'opportunità, nell'interesse pubblico, di disporre le seguenti modificazioni organiche dei posti di assistente di ruolo attribuiti alle cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari con i provvedimenti sopra citati;

Viste le dichiarazioni con le quali i titolari dei posti manifestano il consenso al trasferimento;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1975 i posti di assistente ordinario, ricoperti dai relativi titolari, già assegnati alle sottonotate cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, sono così ripartiti:

1) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 928, alla cattedra di clinica dermosifilopatica è attribuito alla cattedra di dermatologia allergologica e professionale, con il titolare dott. Vincenzo Petruzzellis;

2) il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1967, n. 1348, alla cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica è attribuito alla cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, con il titolare dott. Domenico Zotti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **1024**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Alfredo Aristide Cagnoli, in Milano.

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione Alfredo Aristide Cagnoli, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 1

DECRETO-LEGGE 29 luglio 1976, n. **520**.

Disposizioni straordinarie per la commercializzazione di derivati del pomodoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 96, che detta norme di qualità per la commercializzazione di prodotti derivati dal pomodoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, con il quale è stato adottato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 8 del citato regolamento in base al quale viene disposta l'entrata in vigore della nuova disciplina alla data del 1° settembre 1976;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme derogatorie, in via temporanea, alla predetta disciplina, onde consentire lo smaltimento delle giacenze non in regola con le nuove disposizioni, in adempimento dell'impegno preso dal Governo in detti termini in data 7 luglio 1976 in sede di accordo professionale tra le categorie dei produttori agricoli e degli industriali trasformatori, promosso dalla commissione a ciò istituita, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la sanità e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Per i derivati di pomodoro, ottenuti dalla lavorazione delle produzioni anteriori a quella in corso, che non presentino le caratteristiche ed i requisiti prescritti dalla legge 10 marzo 1969, n. 96, è ammessa, in deroga alle disposizioni della stessa legge, la commercializzazione all'interno ed all'estero fino al 31 dicembre 1976 per la fase dall'industria al commercio e fino al 30 aprile 1977 per la fase dal commercio al consumo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1976

LEONE

MORO — MARCORA — DONAT-CATTIN — DE MITA — DAL FALCO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1976, n. **521**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

metodologia diagnostica in psichiatria;
psicopatologia;
enzimologia;
microchirurgia;
neuropatologia;
dermatologia pediatrica;
economia sanitaria;
patologia molecolare.

Nello stesso elenco l'insegnamento complementare di scienza dell'alimentazione muta la denominazione in quella di scienza dell'alimentazione e dietologia.

Art. 64 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo organico-biologico, sono aggiunti i seguenti:

spettroscopia interpretativa organica;
chimica degli intermedi;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
chimica bio-organica;
fitochimica;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica della polluzione atmosferica delle acque;
meccanismi delle reazioni organiche;
petrolchimica;
chimica-fisica industriale;
termodinamica statistica;
metodi di elaborazione elettronica in chimica;
analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
chimica analitica applicata;
complementi di chimica organica;
didattica chimica;
chimica dei composti metallorganici;
chimica ed analisi merceologica con esercitazioni;
chimica dell'ambiente;
chimica bioinorganica;
spettroscopia di risonanza magnetica elettronica;
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare.

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica, indirizzo inorganico-chimico-fisico, sono aggiunti i seguenti:

chimica dei composti di coordinazione;
chimica della polluzione atmosferica delle acque;
meccanismi delle reazioni organiche;
petrolchimica;
chimica-fisica industriale;
termodinamica statistica;
metodi di elaborazione elettronica in chimica;
analisi chimica strumentale con metodi elettrochimici;
chimica analitica applicata;
complementi di chimica organica;
didattica chimica;
chimica dei composti metallorganici;
chimica ed analisi merceologica con esercitazioni;
chimica dell'ambiente;
chimica bioinorganica;
spettroscopia di risonanza magnetica elettronica;
spettroscopia di risonanza magnetica nucleare;
analisi chimica strumentale con metodi radiochimici;
chimica analitica nucleare;
chimica delle alte temperature;
termodinamica dei processi irreversibili;
corrosione e protezione dei metalli;
elettrochimica dei sistemi salini fusi;
termodinamica chimica;
teoria degli elettroliti;
stereochimica inorganica;
chimica degli isotopi.

Art. 68 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

tossicologia;
genetica molecolare.

L'art. 72, relativo alle modalità degli esami di laurea, è modificato nel senso che la norma relativa al conseguimento della laurea in chimica è abrogata e sostituita dalla seguente:

Laurea in chimica

1) Discussione sulla dissertazione scritta;

2) Discussione di un argomento orale liberamente scelto in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. 522.

Autorizzazione alla Società letteraria di Verona ad accettare un legato.

N. 522. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, la Società letteraria di Verona viene autorizzata ad accettare il legato disposto dall'avv. Ernesto Valle con testamento olografo 15 novembre 1972, pubblicato a rogito dott. Giulio Cazzola, notaio in Verona, in data 3 agosto 1973, n. 21143 di repertorio, consistente in L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 luglio 1976.

Determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto di autore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 865, sulla ratifica della convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, relativo all'applicazione della convenzione internazionale predetta e, in particolare, l'art. 4 del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione della misura del compenso dovuto a norma dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonchè delle quote e delle modalità di ripartizione del compenso stesso con gli artisti interpreti o esecutori;

Visto il proprio decreto 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975;

Vista la proposta del comitato consultivo permanente per il diritto di autore, in adunanza generale;

Considerata peraltro l'opportunità di uniformare i criteri della determinazione della misura del compenso con quelli di cui al sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

In difetto di diverso accordo tra le parti, la misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni circolari, per l'utilizzazione diretta, a scopo di lucro, del disco o apparecchio analogo, al produttore, ai sensi dell'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dell'art. 23 del relativo regolamento di esecuzione, è commisurata all'1,50% delle quote di incassi lordi (canoni e pubblicità, distintamente per radio e televisione) riferibili alla effettiva utilizzazione del disco o apparecchio analogo, rispettivamente in radiofonia e televisione.

La misura e le modalità di corresponsione del compenso possono essere determinate globalmente mediante accordi generali e periodici stipulati fra rappresentanti dell'una e dell'altra parte.

Art. 2.

Sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1976

p. *Il Presidente*: SALIZZONI

(8754)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Sostituzione del segretario della commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei « medici autorizzati » prevista dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione dell'elenco nominativo dei « medici autorizzati », incaricati dei compiti di sorveglianza medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che istituisce la commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei « medici autorizzati »;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la suddetta commissione;

Vista la lettera del 30 giugno 1975, con la quale il dott. Marco Vinci ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario della predetta commissione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

La dott.ssa Silvana Palmi, ispettore medico, è nominata segretario della commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei « medici autorizzati » in sostituzione del dott. Marco Vinci, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 252

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1976.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Guelph (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Guelph (Canada) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Toronto e con la seguente circoscrizione territoriale: la contea di Wellington, che comprende Guelph, Elora, Fergus, Burham, Palmerston e altri centri minori e la contea di Waterloo, che comprende Cambridge (che raggruppa le località di Galt, Preston e Mespler), Kitchener, Waterloo e altri centri minori.

La decorrenza è quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1976

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1976
Registro n. 424 Esteri, foglio n. 161

(8863)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1976.

Istituzione presso il Ministero per i beni culturali e ambientali del comitato per il centro storico di Roma.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Ritenuto di dover promuovere, ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato le iniziative necessarie per la tutela dei beni culturali e ambientali;

Considerata la particolare situazione del centro storico di Roma e la necessità di provvedere ad adeguato studio per la tutela e la valorizzazione dei quartieri ed edifici storico-artistici;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali il comitato per il centro storico di Roma, incaricato dello studio dei metodi più acconci per il rilevamento ed il restauro dei quartieri storici della città di Roma.

Art. 2.

Il comitato raccoglie e analizza una documentazione sulla storia urbanistica, edilizia, sociale ed economica della città di Roma, elabora metodologie analitiche ed operative, propone strumenti di intervento.

Art. 3.

Il comitato è composto come segue:

il Ministro per i beni culturali e ambientali;
il direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
il direttore dell'ufficio centrale per i beni archivistici;
il soprintendente ai beni ambientali e architettonici del Lazio;
il soprintendente ai beni archeologici di Roma;
un rappresentante della regione Lazio;
un rappresentante del comune di Roma;
un rappresentante della prima circoscrizione del comune di Roma;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Vicariato di Roma;
un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari;
il direttore dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
il capo dell'ufficio studi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
il dott. Paolo Tournon, direttore reggente dell'Archivio di Stato di Roma;
il presidente della sezione romana dell'Associazione nazionale « Italia nostra »;
il presidente dell'Accademia di San Luca;
il preside della facoltà di architettura dell'Università di Roma;
il prof. Leonardo Benevolo;
il prof. Renato Bonelli;
il prof. Franco Borsi;
il prof. Arnaldo Bruschi;
il prof. Gianfranco Caniggia;
il dott. Antonio Thiery;
il prof. Mario Coppa;
il prof. Italo Insolera;
il prof. Piero Maria Lugli;
il prof. Paolo Marconi;
l'arch. Armando Montanari;
l'arch. Roberto Orazi;
il prof. Mario Pacelli;
il prof. Luciano Pontuale;
l'arch. Alberto Maria Racheli;
il prof. Bruno Zevi.

Art. 4.

E' istituito un gruppo di lavoro per l'attuazione delle finalità operative e delle decisioni metodologiche del predetto comitato.

Art. 5.

Il gruppo di lavoro è incaricato della raccolta della documentazione, della sua analisi storico-critica, e della predisposizione di ogni altro materiale e ipotesi di lavoro da sottoporre al comitato.

Il gruppo di lavoro ha facoltà di avvalersi della eventuale collaborazione di tecnici ed altri esperti, qualora lo ritenga necessario allo svolgimento dell'indagine.

Il gruppo di studiosi che inizia con effetto immediato i suoi lavori, si compone delle seguenti persone:

il capo dell'ufficio studi del Ministero per i beni culturali e ambientali;
il direttore dell'istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
il soprintendente ai beni ambientali e architettonici del Lazio;
il dott. Paolo Tournon, direttore reggente dell'Archivio di Stato di Roma;
il prof. Arnaldo Bruschi;
il prof. Franco Borsi;
il prof. Gianfranco Caniggia;
il dott. Santo Finocchiaro;
l'avv. Giorgio Luciani;
il prof. Paolo Marconi;
l'arch. Roberto Orazi;
l'arch. Armando Montanari;
l'arch. Alberto Maria Racheli;
il prof. Francesco Maria Ricci;
il dott. Antonio Thiery.

Roma, addì 31 maggio 1976

Il Ministro: PEDINI

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 7 *giugno* 1976.

Autorizzazione al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, in Palermo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della regione Umbria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre 1950 e 17 luglio 1967, con i quali il Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, è stato autorizzato a compiere, come azienda bancaria, nelle regioni in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio

1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, come azienda bancaria, con i decreti di che in premessa è estesa al territorio della regione Umbria.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8270)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla Banca Vincenzo Tamborino, Società per azioni, in Maglie, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Castrignano dei Greci e Cursi, in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 10 settembre 1963, con il quale la Banca Vincenzo Tamborino, Società per azioni, con sede in Maglie (Lecce), è stata autorizzata a compiere, nelle località in esso indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca Vincenzo Tamborino, Società per azioni, con sede in Maglie (Lecce), con il proprio decreto di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Castrignano dei Greci e Cursi, in provincia di Lecce.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca Vincenzo Tamborino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8268)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1976.

Sostituzione del segretario del consiglio di amministrazione del lotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, che istituisce il consiglio d'amministrazione del lotto e ne determina la composizione;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 122, che modifica l'art. 75 predetto;

Visto il decreto ministeriale n. 285007 del 17 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il successivo 12 dicembre, registro n. 62 Finanze, foglio n. 29, con cui il dott. Pietro Torre, nella sua qualità di direttore generale per le entrate speciali, è stato nominato presidente del consiglio d'amministrazione anzidetto;

Visto il decreto ministeriale n. 96729 del 27 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il successivo 13 dicembre, registro n. 48 Finanze, foglio n. 174, con cui il dott. Carlo Bonavita, allora direttore di divisione e in atto dirigente superiore presso la Direzione generale per le entrate speciali, è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 131078 del 6 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il successivo 7 marzo, registro n. 9 Finanze, foglio n. 42, con cui il dott. Carlo Caruso, allora direttore di sezione e in atto primo dirigente, è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 159074 del 31 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno successivo, registro n. 23 Finanze, foglio n. 130, con cui il ricevitore del lotto Craus Giulio è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 529022 del 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti il successivo 29 ottobre 1975, registro n. 85 Finanze, foglio n. 274, con cui l'aiutoricevitore del lotto De Angelis Alfredo è stato nominato membro del consiglio d'amministrazione del lotto;

Visto il decreto ministeriale n. 78118 del 31 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1966, registro n. 8 Finanze, foglio n. 45, con cui il consigliere di prima classe Basso Santo, in atto direttore di sezione, è stato nominato segretario del predetto consiglio a decorrere dal 1° dicembre 1965;

Ritenuta l'opportunità, dato il lungo periodo dalla nomina, di avvicendare nell'incarico il predetto;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Scala, consigliere in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominato segretario del consiglio d'amministrazione del lotto, a decorrere dal 3 maggio 1976, in sostituzione del direttore di sezione Basso Santo.

Il predetto decreto è soggetto a registrazione presso la Corte dei conti.

Roma, addì 8 giugno 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976
Registro n. 35 Finanze, foglio n. 180

(8125)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1976.

Riconoscimento dell'ente collaudatore romeno di apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione della Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri, alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi ai gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti a vapore;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, contenente norme per la costruzione degli apparecchi a pressione;

Visto l'art. 23 dell'anzidetto decreto 21 novembre 1972, che abroga talune disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto 20 agosto 1933;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto l'art. 50 dell'anzidetto decreto 21 maggio 1974, contenente disposizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti, provenienti da Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri;

Considerato l'accordo sottoscritto a Bucarest il 23 settembre 1975 rispettivamente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dall'ente « Inspectia Pentru Cazane, Recipiente sub Presiune si Instalatii de Ridicat (I.S.C.I.R.) »;

Ritenuto che il suddetto organismo collaudatore è riconosciuto dalle competenti autorità romene;

Ravvisata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti, provenienti dalla Romania;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto, dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, così come modificato dall'art. 23 del decreto ministeriale 21 novembre 1972, nonché dall'art. 50 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, sono equipollenti alla prova preventiva da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore e loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dalla Romania, rilasciati dalla competente « Inspectia Pentru Cazane, Recipiente sub Presiune si Instalatii de Ridicat (I.S.C.I.R.) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8213)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1976.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Sassari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 29 aprile 1975, n. 78, con il quale l'amministrazione provinciale di Sassari ha deliberato la classificazione tra le provinciali di trentadue strade;

Ritenuto che con istanza 24 settembre 1975, n. 19252, l'amministrazione provinciale suddetta ha chiesto in esecuzione della citata delibera la classificazione tra le provinciali di un primo gruppo di dieci strade;

Visto il voto 10 febbraio 1976, n. 886/75, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che possono essere classificate provinciali le seguenti strade:

a) dalla strada provinciale n. 57 per l'Appia alla strada provinciale n. 18 presso La Corte	km 11 + 868
b) dalla strada statale n. 291 alla strada provinciale n. 42 La Ginestraé	» 10 + 085
c) dalla strada provinciale n. 73 Mulino di Arzachena-San Pantaleo per Battistoni a Liscia Vacca strada provinciale n. 59	» 13 + 501
d) dalla strada provinciale Mulinò di Arzachena-San Pantaleo-strada statale n. 125 alla strada provinciale n. 59	» 9 + 456
e) Ala dei Sardi confine provincia di Nuoro verso Concas	» 21 + 400
f) bivio Silico-Paule	» 8 + 585
g) dalla strada statale n. 131 a Cheremule	» 4 + 037
Totale	km 78 + 932

Ritenuto, pertanto, che le suddette strade possono essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km 78 + 932 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1976

(8761) *Il Ministro*: GULLOTTI

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla gestione liquidatoria della soppressa Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1965, con il quale il sig. Teodoro Morgia è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle disciolte federazioni ad esse aderenti, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la lettera della Confederazione generale italiana del lavoro in data 3 maggio 1976, n. 712, con la quale viene indicato come membro del predetto comitato di sorveglianza il sig. Asoli Nazzareno in sostituzione del sig. Teodoro Morgia, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Asoli Nazzareno è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex Confederazione dei lavoratori dell'industria e delle ex federazioni nazionali già aderenti alla Confederazione stessa in rappresentanza della categoria dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 3 luglio 1976

(8756) p. *Il Ministro*: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e distribuzione delle carni Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 23 al 27 ottobre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

(8286) p. *Il Ministro*: CARENINI

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « LVI Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « LVI Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 3 al 14 novembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8285)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Mav '76 - XV Mostre internazionali dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Mav '76 - XV Mostre internazionali dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi », che avrà luogo a Padova dal 5 all'8 dicembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8279)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XVI Salone nautico internazionale » e « VI Sias - Salone internazionale delle attrezzature subacquee », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVI Salone nautico internazionale » e « VI Sias - Salone internazionale delle attrezzature subacquee », che avranno luogo a Genova dal 15 al 25 ottobre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8282)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Mipan - Salone

internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Milano dal 24 ottobre al 1° novembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8281)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Ipharmex '76 - Esposizione farmaceutica internazionale », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Ipharmex '76 - Esposizione farmaceutica internazionale », che avrà luogo a Genova dal 16 al 19 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8283)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento », che avrà luogo a Torino dal 24 al 27 settembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8284)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Bias - Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Bias - Convegno mostra biennale internazionale dell'automazione e strumentazione », che avrà luogo a Milano dal 23 al 27 novembre 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8280)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calcio Marvin D » della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4812/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 dicembre 1949, 20 aprile 1964 e 1° agosto 1973, con i quali venne registrata al n. 1900/B la specialità medicinale « Calcio Marvin D » sciroppo, nelle confezioni da 190 e 120 grammi, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16;

Visto il decreto di revoca n. 4391/R del 19 aprile 1974, con il quale è stata revocata, su rinuncia, la confezione da g 190 del suddetto prodotto;

Considerato che la specialità medicinale in questione, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale « Calcio Marvin D » sciroppo (categoria), nella confezione da g 120, registrata al n. 1900/B, in data 15 dicembre 1949, 20 aprile 1964 e 1° agosto 1973, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(8211)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1976.

Soppressione del posto doganale di Marciana Marina, dipendente dalla dogana di Portoferraio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Marciana Marina dipendente dalla dogana di Portoferraio;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Marciana Marina dipendente dalla dogana di Portoferraio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(8760)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Manifatture cotoniere meridionali di Salerno, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 170.362,83 di cui al mod. *B*-Import n. 3030947 rilasciato in data 17 luglio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli per l'importazione di cotone di origine Siria e provenienza Siria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Napoli il 18 febbraio 1973 per $ 86.919,81 ed il 28 dicembre 1973 per $ 86.919,81 con ritardi, quindi, di centoventiquattro e centotrentaquattro giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 510199 del 13 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 febbraio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto taluni motivi risultano insussistenti ed altri si riferiscono a circostanze di carattere commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Manifatture cotoniere meridionali di Salerno, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Napoli nella misura del 5 % di $ 170.362,83 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8740)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1976.

Riconoscimento dell'Assonautica provinciale di Savona.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del 2 ottobre 1975 dell'Assonautica provinciale di Savona, con sede in Savona, via Gramsci n. 58 *r*, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 28 espresso in data 17 marzo 1976 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto sopraindicato;

Decreta:

Art. 1.

L'Assonautica provinciale di Savona, con sede in Savona, via Gramsci n. 58 *r*, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

L'Assonautica provinciale di Savona è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi, a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, l'Assonautica provinciale di Savona deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei Trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e dal decreto 2 febbraio 1973 citati nelle premesse. Deve, inoltre, osservare nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 4.

L'Assonautica provinciale di Savona è autorizzata, per il rilascio delle patenti, ad utilizzare il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso l'Assonautica provinciale di Savona sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge suindicata:

presidente: il presidente dell'Assonautica provinciale di Savona o un membro del consiglio direttivo dallo stesso delegato;

primo membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

secondo membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del predetto art. 20:

presidente: come sopra;

primo membro: come sopra;

secondo membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LA NAUTICA DA DIPORTO

PATENTE DI ABILITAZIONE
PER
IMBARCAZIONI DA DIPORTO

— Copertina —

Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto

ASSONAUTICA PROVINCIALE
di

Velina per lo scarico

N. ....
operazione

Cognome ....

Nome ....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città ....

Via ....

SOCIO N. ....

N. 000000

— Pag. 1 —

PATENTE TIPO A n. ....

Data ....

PATENTE TIPO B n. ....

Data ....

PATENTE TIPO C n. ....

Data ....

Sigla del compilatore

....

— Pag. 2 —

Fotografia marca da bollo da L. .... da annullarsi con timbro dell'Assonautica provinciale che rilascia la patente.

Firma del titolare ....

Cognome ....

Nome ....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città ....

Via ....

Firma del Presidente della
Assonautica provinciale

....

— Pag. 3 —

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
NAUTICA DA DIPORTO

PATENTE A n. ....

rilasciata dall'Assonautica provinciale di

....

che abilita al comando di imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a tre tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

Firma del Presidente della
Assonautica provinciale

....

N. 000000

— Pag. 4 —

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
NAUTICA DA DIPORTO

PATENTE B n. ....

rilasciata dall'Assonautica provinciale di

....

che abilita al comando di imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a tre tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

Data ....

Firma del Presidente della
Assonautica provinciale

....

N. 000000

— Pag. 5 —

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
NAUTICA DA DIPORTO

PATENTE C n. ....

rilasciata dall'Assonautica provinciale di

....

che abilita al comando di imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a tre tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa.

Data ....

Firma del Presidente della
Assonautica provinciale

....

N. 000000
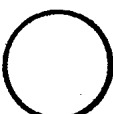
— Pag. 6 —

Prescrizioni

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

— Pag. 7 —

Cambiamenti di residenza

Città ....
Via ....
Data ....
Firma ....

Città ....
Via ....
Data ....
Firma ....

Città ....
Via ....
Data ....
Firma ....

Sospensioni della patente

....
....
....
....
....
....
....
....

Revisioni

....
....
....
....
....
....
....
....

Annotazioni

....
....
....
....
....
....
....
....

Vidimazioni annuali

Norme sulla navigazione da diporto
(Legge 11 febbraio 1971, n. 50)

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi e ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel codice della navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione, nelle altre leggi speciali.

(Omissis) . . .

Art. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a tre tonnellate, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a tre tonnellate, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a tre tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuori bordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa.

(Omissis) . . .

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

(Omissis) . . .

Art. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal codice penale o dalla parte terza del codice della navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

(Omissis) . . .

(8783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1975-76

Con decreto 12 dicembre 1975 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 240 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1975-76, di cui alla delibera adottata in data 15 settembre 1975 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(8764)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di chimica generale ed inorganica (prima cattedra) e di chimica analitica strumentale presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia sono vacanti le seguenti cattedre:

1) chimica generale ed inorganica (prima cattedra);

2) chimica analitica strumentale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8821)

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano è vacante la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8822)

Vacanza della seconda cattedra di matematica generale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di matematica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8827)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno « ICAM », in Roma.

Con decreto ministeriale 10 luglio 1976, n. 2360, il dott. Virgilio Lucantoni è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case al Mezzogiorno « ICAM », in Roma, per la durata di mesi dodici dalla data del suddetto decreto.

(8912)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentuno società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1976 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro C.A.P.E.V., in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 8 marzo 1963, rep. n. 3738, reg. soc. n. 609;

2) società cooperativa di consumo e di lavoro Combattenti e reduci, in Lavello (Potenza), costituita per rogito Montano in data 9 ottobre 1946, rep. n. 5010, reg soc. n. 207;

3) società cooperativa edilizia Massima, in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 27 febbraio 1964, rep. n. 32812, reg. soc. n. 18/1964;

4) società cooperativa Sud Trasporti, in Irsina (Matera), costituita per rogito Scialpi in data 31 gennaio 1970, repertorio n. 13324, reg. soc. n. 7/1970;

5) società cooperativa agricola C.A.M.I.C. - Cooperativa agricoltori per la meccanizzazione e l'incremento della colonicoltura, in Metaponto di Bernalda (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 25 novembre 1964, rep. n. 26646, reg. società n. 7/65;

6) società cooperativa di produzione e lavoro Muratori e cementisti - Lucania sud, in Salandra (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 26 febbraio 1965, rep. n. 38256, reg. società n. 10/1965;

7) società cooperativa edilizia Esedra, in Reggio Calabria, costituita per rogito Gangemi in data 14 ottobre 1968, repertorio n. 18140, reg. soc. n. 28/68;

8) società cooperativa edilizia Serenella, in Reggio Calabria, costituita per rogito Ganfeni in data 18 ottobre 1968, rep. n. 18191, reg. soc. n. 29/68;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Ediltecnica, in Napoli, costituita per rogito Percopo in data 24 novembre 1966, rep. n. 161261, reg. soc. n. 705;

10) società cooperativa di produzione e lavoro Gez, in Napoli, frazione Fuorigrotta, costituita per rogito Maddalena in data 15 gennaio 1948, rep. n. 12091, reg. soc. n. 86;

11) società cooperativa di produzione e lavoro il Cantiere moderno, in Napoli, frazione San Giovanni a Teduccio, costituita per rogito Maddalena in data 12 gennaio 1948, rep. n. 12213, registro soc. n. 91;

12) società cooperativa di produzione e lavoro La Rosa, in Napoli, costituita per rogito Sica in data 28 settembre 1947, repertorio n. 6101, reg. soc. n. 800;

13) società cooperativa Trasporti meccanici terrestri, in Napoli, costituita per rogito De Falco Giannone in data 24 settembre 1947, reg. soc. n. 807;

14) società cooperativa di produzione e lavoro Edile Minerva, in Napoli, costituita per rogito De Feo in data 16 ottobre 1947, rep. n. 13005, reg. soc. n. 839;

15) società cooperativa agricola Operai paratori di bestiame Napoli, in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 13 ottobre 1947, reg. soc. n. 844;

16) società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascita Flegrea, in Fuorigrotta (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 31 luglio 1947, rep. n. 18842, reg. soc. n. 898;

17) società cooperativa di produzione e lavoro La Fuorigrottese, in Fuorigrotta (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 30 luglio 1947, rep. n. 18840, reg. soc. n. 723;

18) società cooperativa agricola Campania Opima, in San Giuseppe Vesuviano (Napoli), costituita per rogito De Falco Giannone in data 21 settembre 1947, reg. soc. n. 830;

19) società cooperativa edilizia Casa Mia, in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 20 febbraio 1969, rep. numero 29351, reg. soc. n. 1831;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Yacht Club Alghero, in Alghero (Sassari), costituita per rogito Manca in data 20 luglio 1946, rep. n. 4768/2937, reg. soc. n. 644;

21) società cooperativa agricola Belfiore, in Mores (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 17 aprile 1955, repertorio n. 3627, reg. soc. n. 949;

22) società cooperativa agricola Val di Chienti, in Macerata, costituita per rogito Borioni Raul in data 26 maggio 1950, repertorio n. 4721, reg. soc. n. 866;

23) società cooperativa di produzione e lavoro fra Boscaioli artigiani e braccianti, in Esanatoglia (Macerata), costituita per rogito Paloni in data 24 giugno 1963, rep. n. 7747, reg. soc. n. 219;

24) società cooperativa edilizia Casa Serena, in Vicenza, costituita per rogito Misomalo in data 12 febbraio 1954, rep. n. 819, reg. soc. n. 2701;

25) società cooperativa edilizia Casa dei dipendenti e pensionati statali (C.D.P.S.), in Bassano del Grappa (Vicenza), costituita per rogito Serena in data 9 dicembre 1955, rep. n. 8457, reg. soc. n. 329;

26) società cooperativa edilizia Impiegati ed artigiani Chiampo, in Chiampo (Vicenza), costituita per rogito Pelegatti in data 23 febbraio 1950, rep. n. 2428, reg. soc. n. 2294;

27) società cooperativa agricola Del Mandamento di Noventa Vicentina, in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Jacopo Cibele in data 27 agosto 1947, rep. n. 5016, reg. società n. 2020;

28) società cooperativa agricola Consorzio cooperativo orticultori del Basso Vicentino, in Noventa Vicentina (Vicenza), costituita per rogito Feriani in data 9 marzo 1952, rep. n. 5643, reg. soc. n. 2525;

29) società cooperativa edilizia Lavoratori Lanerossi n. 2, in Schio (Vicenza), costituita per rogito Carraro in data 22 settembre 1964, rep. n. 23290, reg. soc. n. 4138;

30) società cooperativa edilizia Sant'Andrea, in Trissino (Vicenza), costituita per rogito Rizzi in data 11 aprile 1964, repertorio n. 39991, reg. soc. n. 4087;

31) società cooperativa agricola fra Lavoratori e produttori agricoli di Valli del Pasubio e S. Antonio, in Valli del Pasubio (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 23 luglio 1961, rep. n. 11050, reg. soc. n. 3441.

(8652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 142

Corso dei cambi del 28 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	835,75	835,75	835,50	835,75	835,70	835,73	835,65	835,75	835,75	835,75
Dollaro canadese .	857,40	857,40	856,50	857,40	858,05	857,38	857,50	857,40	857,40	857,40
Franco svizzero . . .	334,64	334,64	334,20	334,64	333,25	334,60	334,49	334,64	334,64	334,65
Corona danese . . .	135,33	135,33	135,20	135,33	135,25	135,30	135,25	135,33	135,33	135,35
Corona norvegese .	149,50	149,50	149,50	149,50	149,20	149,48	149,45	149,50	149,50	149,50
Corona svedese . .	186,58	186,58	186,50	186,58	186,40	186,55	186,48	186,58	186,58	186,60
Fiorino olandese	307,25	307,25	306,60	307,25	305,45	307,20	307,14	307,25	307,25	307,25
Franco belga .	21,064	21,064	21,04	21,064	21,03	21,05	21,05	21,064	21,064	21,05
Franco francese	170,86	170,86	170 —	170,86	169 —	170,85	170,97	170,86	170,86	170,85
Lira sterlina .	1490,40	1490,40	1489,50	1490,40	1486 —	1490,35	1490,20	1490,40	1490,40	1490,40
Marco germanico .	324,70	324,70	324,40	324,70	324,35	324,68	324,70	324,70	324,70	324,70
Scellino austriaco .	45,715	45,715	45,80	45,715	45,65	45,70	45,70	45,715	45,715	45,70
Escudo portoghese	26,675	26,675	26,70	26,675	26,63	26,65	26,68	26,675	26,675	26,65
Peseta spagnola .	12,263	12,263	12,25	12,263	12,26	12,25	12,2575	12,263	12,263	12,25
Yen giapponese .	2,8475	2,8475	2,85	2,8475	2,84	2,83	2,8475	2,8475	2,8475	2,85

Media dei titoli del 28 luglio 1976

Rendita 5 % 1935	90,775
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione) .	86,500
» 5 % (Ricostruzione) .	93,675
» 5 % (Riforma fondiaria) .	90,750
» 5 % (Città di Trieste) . . .	89,200
» 5 % (Beni esteri) .	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84 .	79,025
» 6 % » » 1970-85 .	80,600
» 6 % » » 1971-86 .	78,900
» 6 % » » 1972-87 .	79,525
» 9 % » » 1975-90 . .	89,275
» 9 % » » 1976-91 . .	85,650

Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977 . . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	96,175
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	87,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	85,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	81,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	80,325
» poliennali 7 % 1978 . . .	89,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,475
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,100
» » 9 % 1980	91,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1976

Dollaro USA	835,70
Dollaro canadese	857,45
Franco svizzero	334,565
Corona danese	135,29
Corona norvegese	149,475
Corona svedese	186,53
Fiorino olandese	307,195
Franco belga	21,057
Franco francese	170,915
Lira sterlina	1490,30
Marco germanico	324,70
Scellino austriaco	45,707
Escudo portoghese	26,677
Peseta spagnola	12,26
Yen giapponese	2,847

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso a trentacinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, recante norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 28 ottobre 1975, con il quale è stato indetto il concorso a trentacinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Ritenuta la necessità di nominare la commissione esaminatrice di cui all'art. 3 della legge predetta ed all'art. 7 del bando di concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice prevista dal bando di concorso per la nomina di trentacinque agenti di cambio presso la borsa valori di Genova, indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1975, è composta come segue:

Presidente:

Cara dott. Alfredo, primo dirigente del Ministero del tesoro.

Membri:

Lupidi dott. Nazario Sauro, membro della deputazione della borsa valori di Genova;

Ramella dott. Edoardo, presidente del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Genova;

Parodi dott. Giovanni Battista, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova;

D'Alauro prof. Orlando, professore ordinario di politica economica e finanziaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Genova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1976
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 276

(8925)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 gennaio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 settembre 1975, n. 2086, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(8661)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 3 del 15 gennaio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 luglio 1975, n. 1574, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(8662)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Cagliari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 4 del 29 febbraio 1976 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 giugno 1974, n. 7166, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Cagliari, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621.

(8660)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Sostituzione di tre componenti la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2.8.3/368 del 29 marzo 1975, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto del consorzio Civitella di Romagna-Galeata (*Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 106 del 22 aprile 1975);

Visto il proprio decreto n. 2556 del 25 novembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 15 dicembre 1975) di nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che occorre sostituire i professori Pietro Benazzi, veterinario provinciale e Luigi Montroni, docente universitario i quali hanno declinato la nomina, nonché il dottor Cantoni Lughi Giorgio in quanto non riveste più la qualifica prescritta dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, per il concorso di che trattasi;

Viste le segnalazioni pervenute al riguardo dall'ordine dei veterinari della provincia di Forlì e dal consorzio Civitella di Romagna-Galeata;

Viste le note n. 626 del 15 marzo 1976 e n. 8772 del 6 maggio 1976 della regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità;

Visto il decreto n. 2151 del 30 giugno 1976 del medico provinciale di Forlì;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

Nella commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio veterinario Civitella di Romagna-Galeata, i componenti Benazzi prof. Pietro, veterinario provinciale, Montroni prof. Luigi, docente universitario e Cantoni Lunghi dott. Giorgio, veterinario condotto, per i motivi di cui in narrativa sono così rispettivamente sostituiti:

Benimeo dott. Nando, veterinario provinciale di Modena;

Mora prof. Arturo, docente universitario di ruolo, titolare della cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale dell'Università di Bologna;

Mercati dott. Francesco, veterinario condotto del comune di Forlimpopoli.

Art 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del consorzio veterinario interessato.

Forlì, addì 16 luglio 1976

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(8766)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario-direttore del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(8837)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi, presso l'ospedale di Sesto S. Giovanni (Milano).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(8833)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI MERATE

Concorso ad un posto di aiuto-dirigente del servizio di accettazione-pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto-dirigente del servizio di accettazione-pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Merate (Como).

(8834)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 25 agosto 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(8842)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(8831)

OSPEDALE CIVILE DI CEGLIE MESSAPICO

Concorso ad un posto di aiuto di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceglie Messapico (Brindisi).

(8839)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(8840)

SPEDALI RIUNITI « S. MARIA SOPRA I PONTI » DI AREZZO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arezzo.

(8841)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camposampiero (Padova).

(8830)

OSPEDALE « L. VIARANA » DI BESANA BRIANZA

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Besana Brianza (Milano).

(8832)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CHIUSI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiusi (Siena).

(8838)

PIO ISTITUTO « VILLA ALBANI » DI ANZIO

Concorso a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Anzio (Roma).

(8829)

OSPEDALE DI ESTE

Concorso ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Este (Padova).

(8843)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(8836)

OSPEDALE CIVILE « CARRETTA » DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(8846)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 33.

Incremento del contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo di esercizio all'Ente minerario sardo, ai sensi dell'art. 10, comma primo, della legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, per l'anno 1975 è elevato a L. 2.200.000.000.

Di detto contributo L. 1.500.000.000 saranno utilizzate dall'Ente minerario sardo per la sottoscrizione, per pari importo, dell'aumento di capitale della Piombozincifera Società per azioni con sede in Iglesias.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante storno della somma di L. 1.500.000.000 dal cap. 27901 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1975 a favore del cap. 16720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 34.

Misura delle indennità spettanti ai componenti il comitato per la programmazione di cui alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comitato per la programmazione, istituito con la legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, ha sede in Cagliari presso l'assessorato al bilancio e alla programmazione.

Art. 2.

Ai componenti del comitato di cui all'articolo precedente compete una medaglia di presenza di L. 35.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute nella stessa giornata.

Art. 3.

Ai componenti di cui all'articolo precedente che non risiedono nel comune dove ha sede il comitato compete anche una diaria di L. 18.000. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute ovvero, nel caso di uso di mezzo proprio, un rimborso forfettario di L. 100 per chilometro da corrispondere per ciascuna sessione settimanale.

Lo stesso trattamento compete ai componenti che si recano in missione fuori dal comune dove ha sede il comitato per lo svolgimento di compiti loro affidati dal comitato stesso.

Art. 4.

Per la predisposizione del parere di cui al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, il comitato per la programmazione può organizzarsi in gruppi di lavoro.

Ai componenti partecipanti ai gruppi di lavoro che si riuniscono fuori dalla giornata di seduta del comitato, spettano la medaglia di presenza e, nel caso che non risiedano nel comune dove ha sede il comitato, la diaria e il rimborso spese di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

Il numero delle giornate nelle quali effettuare le sedute sia del comitato che dei gruppi di lavoro non potrà essere, in ogni caso, complessivamente, superiore a tre per settimana.

Art. 6.

A coloro che sono chiamati a integrare il comitato per la programmazione a norma dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, compete, nel caso che non risiedano nel comune dove ha sede il comitato, il trattamento di cui al precedente art. 3.

A coloro che sono chiamati ad integrare il comitato a norma dell'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, competono le medaglie di presenza ed il trattamento di missione previsti per i componenti dello stesso comitato.

Art. 7.

L'ufficio regionale del piano economico e dell'assetto territoriale di cui all'art. 15 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, assicura, attraverso un apposito servizio, le funzioni di segreteria del comitato per la programmazione.

Art. 8.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le somme stanziate ai sensi della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, sul cap. 16907 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 9.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dalla data del 10 dicembre 1975.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 35.

Autorizzazione all'anticipazione di somme per il funzionamento dei centri di assistenza tecnica in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare annualmente agli enti pubblici affidatari della gestione dei centri di assistenza tecnica in agricoltura la somma assegnata allo stesso titolo dallo Stato alla Regione, ai termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme di cui al precedente comma dovranno essere erogate in rate non superiori al 50 per cento dei preventivi annuali di spesa, sulla base della rendicontazione delle spese sostenute con la precedente erogazione.

Le somme anticipate dovranno essere recuperate all'atto dell'erogazione dei fondi assegnati dallo Stato alla Regione per l'anno di competenza.

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 31511. — Recupero delle anticipazioni concesse, sui fondi annualmente assegnati dallo Stato alla Regione, ai termini dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli enti affidatari della gestione dei centri di assistenza tecnica in agricoltura.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 16670. — Spese per la concessione di anticipazioni agli enti affidatari della gestione dei centri di assistenza tecnica in agricoltura (art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281).

Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul cap. 16670 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 e sui corrispodenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore all'agricoltura e foreste, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni agli stanziamenti dei competenti capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. **36.**

Trasferimento delle somme non utilizzate, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, alla competenza degli esercizi successivi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 16 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a portare le somme non utilizzate nel corso dell'anno finanziario di erogazione, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nel conto della *competenza degli esercizi successivi, nei modi stabiliti* dall'art. 7, ultimo comma, della legge 9 dicembre 1928, n. 2783.

Art. 2.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore all'agricoltura e foreste, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni agli stanziamenti dei competenti capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione in conseguenza dell'applicazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 13 luglio 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. **37.**

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 16 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

(8773)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762010)